

DECRETO DIGNITA' IN GAZZETTA UFFICIALE

Gentili dottori, facendo seguito alla nostra circolare n. 9 dello scorso 18 Luglio, in considerazione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 96/2018 di conversione del decreto stesso, con il presente documento riportiamo le novità fiscali più interessanti.

⇒ **SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI DEI GIOVANI UNDER 35**

Seguendo i criteri dello sgravio del 50% dei contributi dovuti per le assunzioni a tempo indeterminato degli under 30 (under 35 solo per il 2018), reso "strutturale" dalla Legge di Bilancio 2018, il Decreto Dignità amplia il panorama degli sgravi. È previsto, infatti, uno sgravio di durata triennale del 50% dei contributi (fino a 3.000 euro annui) per le assunzioni, effettuate negli anni 2019-2020, a tempo indeterminato dei giovani under 35 che non sono stati mai assunti a tempo indeterminato da alcun datore di lavoro. Importante segnalare che il Decreto non prevede le limitazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in merito alla necessità per l'impresa di non aver licenziato nei sei mesi precedenti o di non licenziare nei sei mesi successivi all'assunzione.

⇒ **DIFFERIMENTO OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA**

È stata rinviata al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per gli impianti stradali di distribuzione di carburante in relazione alle cessioni di carburante per autotrazione a soggetti IVA. Questo per far coincidere la decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica con quello delle altre tipologie di imprese.

⇒ **SPLIT PAYMENT PER I PROFESSIONISTI**

Con il decreto Dignità è stata abrogata la norma (manovra correttiva 2017) che stabiliva l'applicazione dello split payment anche ai professionisti. Pertanto per tutte le fatture emesse dai professionisti alla pubblica amministrazione successivamente al 14 luglio 2018 non si applica più il meccanismo dello split payment.

⇒ **COMPENSAZIONE CARTELLE ESATTORIALI**

Anche nel 2018, per le imprese titolari di crediti di carattere commerciale (certi, liquidi, esigibili, non prescritti) maturati nei confronti della pubblica amministrazione, è possibile compensare tali crediti con gli importi contenuti all'interno delle cartelle esattoriali facenti riferimento a carichi affidati agli agenti della riscossione entro fine 2017.

⇒ **CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO**

Sono diverse le modifiche al Jobs Act, efficaci non solo verso i nuovi contratti a tempo determinato, ma anche verso quelli già in essere. Rispetto alla precedente formulazione il rapporto a termine può essere attivato senza alcuna causale per un periodo non superiore a 12 mesi; superati i primi 12 mesi è possibile rinnovare il contratto a termine per un ulteriore periodo massimo di altri 12 mesi, solamente a condizione che si possano giustificare:

- a) esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro o sostitutive;
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Ciò significa che il termine ultimo del contratto a termine non potrà superare i 24 mesi (non più quindi 36 mesi) e viene rivisto anche il numero massimo di proroghe che passa da 5 a 4.

Vengono anche introdotti maggiori oneri per le imprese: è previsto, infatti, un aumento dell'aliquota contributiva INPS pari allo 0,5% per ciascun rinnovo, che si andrà ad aggiungere a quella già in vigore ed a carico dell'azienda per i normali rapporti a tempo determinato pari all'1,40%.

⇒ **REDDITOMETRO**

La norma prevede che la "vecchia" disciplina del redditometro (dettata finora dal Decreto MEF 16.09.2015) **non avrà più effetto a partire dai controlli ancora da eseguire relativamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 ed a quelli successivi**: la determinazione del reddito per gli accertamenti sarà vincolata a nuovi parametri (analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza da aggiornarsi ogni due anni) e pareri (solo dopo aver sentito l'Istat e le associazioni dei consumatori).

⇒ **SPESOMETRO**

Per il 2018 viene posticipata la scadenza della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, il cosiddetto "spesometro". La scadenza del terzo trimestre 2018, prevista al 30 novembre 2018, viene slittata al 28 febbraio 2019.